



BANDO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023 IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2000 N. 19 (INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, A LIVELLO REGIONALE E LOCALE, DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE) E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 FEBBRAIO 2020 N. 23/PRES., PUBBLICATO SUL B.U.R. N. 9 DEL 26 FEBBRAIO 2020.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente bando definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" e in attuazione dell'articolo 6 del Regolamento attuativo, le modalità e il termine di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2023 in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché le modalità di rendicontazione e la relativa modulistica.
2. Il presente bando rientra nella competenza del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea, con sede a Trieste in piazza dell'Unità d'Italia n. 1, di seguito Servizio.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

1. I progetti di cooperazione allo sviluppo sono realizzati e cofinanziati ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per la presentazione e la gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo trovano applicazione:
 - il "Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2019-2023" (di seguito Programma), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1808 del 25 ottobre 2019;
 - il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)", emanato con D.P.Reg. n. 23/Pres. del 13 febbraio 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2020, di seguito Regolamento attuativo.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento attuativo, possono beneficiare dei contributi in oggetto i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, operanti sul territorio regionale:

- a) Enti locali;
- b) Istituzioni pubbliche e istituzioni sociali private;
- c) Università e loro Consorzi;
- d) Organizzazioni non governative, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro, associazioni di volontariato, fondazioni.

2. I soggetti proponenti sono capofila del partenariato progettuale e hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale. Qualora sul territorio regionale sussista solo la sede operativa, il soggetto beneficiario è tenuto ad avere la sede legale in Italia. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione e/o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.

3. I soggetti partner non perseguono finalità di lucro, possono essere soggetti pubblici o privati e avere la sede legale od operativa sul territorio regionale o sul territorio del Paese oggetto di intervento.

4. La partecipazione al progetto di soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1, 2 e 3 è permessa in qualità di "partner associato". In questo caso tali soggetti non possono beneficiare del contributo finanziario regionale. I partner associati sono indicati nella domanda e il loro coinvolgimento deve essere indicato nella descrizione del progetto, essi non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.

5. A pena di inammissibilità, ogni soggetto proponente presenta una sola domanda di contributo.

6. Ai fini del presente bando, non sono considerati soggetti proponenti, partner o partner associati i singoli dipartimenti universitari nonché qualsiasi altra forma di suddivisione amministrativa/tecnica di un ente.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta e presentata come indicato al comma 3 e seguenti del presente articolo e utilizzando la modulistica corrispondente allegata al presente bando. La domanda pertanto si compone di:

- a) Formulario del progetto - Allegato A (obbligatorio, a pena di esclusione);
- b) Piano finanziario - Allegato B (obbligatorio, a pena di esclusione);
- c) Lettera/e di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati - Allegato C (obbligatorio, a pena di esclusione) sottoscritta/e dal legale rappresentante del partner o da suo delegato, unita/e a copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore. In caso di delega/procura, la lettera di adesione deve essere accompagnata anche dalla delega/procura stessa o altro atto autorizzatorio e dalla copia del documento d'identità del soggetto delegante o conferente procura;
- d) copia dello statuto (esclusi enti pubblici);
- e) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale (documenti obbligatori per i soggetti che non hanno la sede legale in Friuli Venezia Giulia);
- f) eventuale modulo F23 quietanzato, attestante il versamento del bollo, qualora dovuto;
- g) eventuale delega alla presentazione e sottoscrizione degli atti - Allegato K ovvero procura o altro documento autorizzatorio (allegato obbligatorio, a pena di esclusione);
- h) descrizione sintetica del progetto - Allegato L (obbligatorio).

2. L'eventuale documentazione in lingua straniera è inserita in uno o più degli allegati alla domanda insieme alla traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo delegato.

3. Al fine di garantire economicità e celerità al procedimento istruttorio finalizzato all'erogazione del contributo, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 65 del Decreto Legislativo 82/2005, la domanda di contributo va redatta e inviata esclusivamente tramite la procedura on line, appositamente predisposta, disponibile sul sito web ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Cooperazione internazionale e allo sviluppo, link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-internazionale-sviluppo/>
Al termine della corretta compilazione e dell'invio, la domanda viene automaticamente protocollata.

4. La presentazione della domanda di contributo con qualsiasi modalità diversa da quella descritta al comma precedente comporterà la non ammissibilità della stessa al procedimento contributivo.

5. L'utente ha la possibilità di accedere all'istanza on line con SPID o con un account avanzato. Per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni contenute nelle "Linee guida per la presentazione delle domande tramite il sistema Istanze on line", disponibili sul sito web suddetto e alle indicazioni fornite durante la compilazione stessa.

6. Il soggetto che intende presentare la domanda di contributo può ottenere un account avanzato presso gli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) regionali, dove verrà verificata la sua identità e verranno rilasciate le credenziali di accesso. Per l'accesso tramite account avanzato l'utente deve essere in possesso di un'identità digitale associata al codice SPID oppure dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quali, la carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) o la carta regionale dei servizi (CRS) attivata e la maggior parte delle firme digitali.
Per approfondimenti si segnala il seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/>

7. La domanda può essere compilata e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero da altro soggetto delegato o avente procura o altro atto autorizzatorio. Per la delega può essere utilizzato il modello Allegato K di cui

al comma 1, lettera g), facente parte integrante del presente bando ovvero un modello libero, contenente almeno le informazioni di cui al citato Allegato K.

8. La procedura per l'inserimento della domanda on line si apre a decorrere dal giorno 22 febbraio 2023 e scade il giorno 17 aprile 2023 alle ore 16:00. Il sistema online bloccherà l'invio delle domande dopo la scadenza del termine. L'amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il sistema a causa di un sovraccarico di inserimento contemporaneo di domande nel giorno della scadenza, non consenta l'invio delle stesse.

9. Eventuali integrazioni della domanda vanno inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) in conformità alle norme vigenti in materia, all'indirizzo PEC del Servizio: relazioniinternazionali@certregione.fvg.it.

Articolo 5 – Pubblicità dei progetti finanziati

1. I progetti finanziati con il presente contributo e i risultati conseguiti devono trovare visibilità pubblica attraverso i mezzi che il soggetto proponente e i partner riterranno maggiormente idonei per raggiungere il maggior numero possibile di persone.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del Regolamento attuativo, il soggetto proponente e i partner appongono nelle comunicazioni informative e sui materiali di comunicazione e documentazione prodotti, la dicitura: "Con il sostegno di:" sotto la quale va posto il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la dicitura "Legge regionale 19/2000". Il logo va riprodotto in conformità alle disposizioni contenute nel vigente Manuale d'uso per l'immagine coordinata, pubblicato sul B.U.R. supplemento straordinario n. 6 del 21 luglio 2006.

3. Sui beni mobili acquistati con il presente contributo regionale va apposta un'etichetta con la dicitura: "Con il sostegno di:" sotto la quale va posto il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la dicitura "Legge regionale 19/2000", secondo quanto indicato al comma 2.

4. In prossimità dell'ingresso degli immobili acquistati, edificati o per i quali è stato eseguito un recupero edilizio, sulla parete esterna, va apposta una targa recante la dicitura: "Con il sostegno di:" sotto la quale va posto il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la dicitura "Legge regionale 19/2000", secondo quanto indicato al comma 2.

Articolo 6 – Termini e modalità di rendicontazione

1. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 12 del Regolamento attuativo, la rendicontazione del contributo deve essere predisposta utilizzando la modulistica che verrà resa disponibile sul sito web ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alla sezione Cooperazione internazionale e allo sviluppo, corrispondente ai modelli di cui al comma 2 del presente articolo, allegati al presente bando.

2. Ai sensi del citato articolo 12 del Regolamento attuativo, il beneficiario del contributo è tenuto a presentare al Servizio relazioni internazionali e programmazione europea, mediante invio via PEC all'indirizzo relazioniinternazionali@certregione.fvg.it:

- entro 60 giorni dalla chiusura di ogni semestre, uno stato di avanzamento del progetto. A tal fine, il beneficiario utilizza l'apposito modello denominato "Allegato D – Relazione semestrale", allegato al presente bando;
- entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione finale. A tal fine, il beneficiario utilizza gli appositi modelli, allegati al presente bando:
 - "Allegato E – Rendiconto";
 - "Allegato F – Relazione tecnica finale";
 - "Allegato G – Consuntivo finanziario";
 - "Allegato H – Elenco analitico delle spese";
 - "Allegato I – Dichiarazione vincolo di destinazione dei beni immobili";
 - "Allegato J – Timesheet";
 - "Allegato K" di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 4 del presente bando.

I suddetti moduli vengono resi disponibili sul sito web ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Cooperazione internazionale e allo sviluppo, link: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-internazionale-sviluppo/>.

3. Al fine di agevolare le operazioni per una corretta gestione del contributo e la redazione dei documenti facenti parte dei rendiconti intermedi e finali, viene allegato al presente bando il modulo "Allegato J – Timesheet".

4. I beneficiari che hanno utilizzato il contributo, anche parzialmente, per spese di investimento relative ad immobili o per opere pubbliche, sono tenuti a:

a) allegare altresì alla rendicontazione finale:

- copia conforme dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati o documenti aventi valore equivalente nel paese di intervento, relativi agli immobili o alle opere pubbliche oggetto del contributo regionale;
- il modello "Allegato I", di cui al comma 2, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato;
- per i soggetti non elencati nell'articolo 42 della L.R. 7/2000, inoltre: copia non autenticata di tutta la documentazione di spesa indicata nell'elenco analitico delle spese, annullata in originale con la dicitura "Con il contributo L.R. 19/2000 – Bando 2023", corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) mantenere la destinazione dei beni per la durata di 5 anni, decorrenti dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di documento avente valore equivalente nel paese di intervento. Al fine della dimostrazione del rispetto di detto vincolo, gli stessi inviano annualmente, fino alla scadenza, al Servizio relazioni internazionali e programmazione europea, via PEC all'indirizzo relazioniinternazionali@certregione.fvg.it, il modello "Allegato I", di cui al comma 2, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o suo delegato.

5. Il soggetto proponente e i partner sono tenuti ad annullare i documenti di spesa in originale con la dicitura "Con il contributo L.R. 19/2000 – Bando 2023".

6. Il soggetto proponente conserva presso la propria sede in Friuli Venezia Giulia, per eventuali controlli e ispezioni: i documenti di spesa originali intestati a proprio nome e in copia conforme se intestati ai partner e ai partner associati nonché la documentazione contabile comprovante il versamento ai propri partner, effettuato entro il termine fissato per la rendicontazione, della quota di contributo spettante.

Qualora il soggetto proponente abbia la gestione della contabilità presso la sede legale o un'altra sede operativa al di fuori del territorio regionale oppure affidata a soggetti esterni, lo stesso fornisce, in sede di rendicontazione, il recapito presso il quale sono depositati i documenti originali e conserva una copia conforme agli stessi nella sede regionale. In caso di richiesta di invio della documentazione di spesa per eventuali controlli, il beneficiario è tenuto a trasmettere copia della stessa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante o suo delegato, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

7. Il soggetto proponente può chiedere una o più proroghe del termine di rendicontazione, purché le richieste siano adeguatamente motivate e formulate prima del termine di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto ovvero prima dell'ultima scadenza concessa. Le proroghe sono concesse con atto del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea.

Articolo 7 – Controlli a campione e ispezioni

1. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) viene resa disponibile sul sito web ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Cooperazione internazionale e allo sviluppo, link: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/cooperazione-internazionale-sviluppo/>.

Articolo 9 – Graduatorie, concessione e comunicazioni

1. Le graduatorie definitive, distinte per progetti Quadro e Micro, recanti i nominativi dei soggetti beneficiari del contributo in oggetto, vengono formate secondo le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del Regolamento attuativo della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 e sono adottate con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le stesse saranno altresì rese note mediante pubblicazione sul sito web ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione Cooperazione internazionale e allo sviluppo.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento attuativo, si provvede alla concessione del contributo secondo l'ordine delle graduatorie definitive, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, disponendo altresì l'erogazione di un anticipo fino all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

3. A seguito dell'approvazione del rendiconto finale, si provvede all'erogazione del saldo ovvero al recupero dell'eventuale credito vantato dall'Amministrazione regionale nei casi previsti dal Regolamento attuativo e dalla legge regionale 7/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- Responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea: dott.ssa Sandra Sodini;

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Struttura stabile per la promozione a livello regionale e locale delle attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale – Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 – Trieste (e-mail: relazioniinternazionali@regione.fvg.it; tel. 040 3773539; 040 3773516; 040 3773526);

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande, salvo il periodo di sospensione di cui all'articolo 9, comma 2, del Regolamento attuativo della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento verrà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione dello stesso sul sito web ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sezione Cooperazione internazionale e allo sviluppo.

Articolo 10 – Norma di rinvio e modifiche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 - Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", emanato con D.P.Reg. n. 23/Pres. del 13 febbraio 2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2020 nonché quelle contenute nella legge regionale 7/2000.

2. L'amministrazione regionale, con separato provvedimento del Direttore del Servizio competente, si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche alla modulistica che si rendessero necessarie per motivi tecnici o istruttori e di avviare il procedimento telematico anche per la presentazione delle relazioni semestrali e/o della rendicontazione finale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
RELAZIONI INTERNAZIONALI
E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
Dott.ssa Sandra Sodini